



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA GARE E CONTRATTI

Determinazione N. 827 / 2021

Responsabile del procedimento: POZZER STEFANO

Oggetto: STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA PER CONTO DEL COMUNE DI CAVALLINO - TREPORTI. APPROVAZIONE DELLA SUCCESSIONE DI BINCOLETTO SRL C.F. 04631720275 A BINCOLETTO MARIO SRL C.F. 04003210277 A SEGUITO DI COMUNICAZIONE DI ATTO DI AFFITTO DI RAMO DI AZIENDA NELL'AGGIUDICAZIONE AVENTE PER OGGETTO L'APPALTO DENOMINATO RESTAURO CORPO CANNONIERA BATTERIA AMALFI - CIG: 8614214246

Il dirigente

Visti:

- i. l'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, che:
 - ✓ al comma 16 stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - ✓ al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - ✓ al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- ii. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", in particolare l'articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- iii. la deliberazione della Giunta provinciale n. 152 del 02.12.2014, con la quale, ai sensi dell'art. 1, comma 88 della Legge 56/2014 e dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 si è proceduto ad istituire la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Venezia, da collocare secondo la propria struttura organizzativa, nell'ambito del Servizio "Gestione Procedure Contrattuali";
- iv. la deliberazione della Presidente della Provincia n. 63 del 04.12.2014, assunta con i poteri del Consiglio Provinciale, con la quale veniva approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Venezia ed i comuni aderenti e la successiva deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 3 del 05.02.2018, con la quale veniva approvato il nuovo schema di convenzione per il funzionamento della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Venezia, alla luce delle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;

- v. lo Statuto della Città metropolitana, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016, ed in particolare l'art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- vi. la deliberazione n. 18 del 18/12/2020, esecutiva, con cui il Consiglio metropolitano ha approvato in via definitiva il Documento Unico di programmazione (DUP) e il bilancio di previsione per gli esercizi 2021/2023;
- vii. il decreto del Sindaco della Città metropolitana di Venezia n. 4 del 22/01/2021, relativo al conferimento dell'incarico dirigenziale all'Area gare e contratti;
- viii. il decreto del Sindaco metropolitano n. 14 del 16 febbraio 2021, con il quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione, il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance 2021-2023 e che per l'Area gare e contratti è previsto l'obiettivo gestionale 0111/4826 "Consolidamento della Stazione Unica Appaltante";
- ix. il decreto del Sindaco della Città metropolitana di Venezia n. 28 del 31/03/2021 con il quale è stato adottato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 1 comma 8 della Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013;
- x. il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

dato atto che:

- i. il Comune di Cavallino - Treporti con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 12.06.2018 ha approvato l'adesione alla Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia;
- ii. la Città metropolitana di Venezia ed il Comune di Cavallino - Treporti hanno sottoscritto apposita Convenzione in data 20.06.2018, prot. n. 2018/46616;

Premesso che:

- i. con determinazione a contrarre n. 121 del 29.01.2021 il Comune di Cavallino - Treporti ha disposto, tra l'altro:

- di avvalersi della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Venezia (SUA VE) per avviare la procedura di scelta del contraente avente ad oggetto l'affidamento dell'appalto denominato "*RESTAURO CORPO CANNONIERA BATTERIA AMALFI*" - CIG: 8614214246 per una spesa complessiva euro 195.000,00 (comprensiva dei costi della manodopera pari ad euro 72.000,00) così suddivisa:

- importo lavori soggetti a ribasso: euro 180.000,00 per lavori a misura;
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: euro 15.000,00;

- di aggiudicare i predetti lavori attraverso una procedura negoziata ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lett. b) del D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito con modificazioni nella L. 11/09/2020 n. 120, con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi e con l'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte ritenute anomale ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i (in seguito Codice) e in presenza di almeno 5 offerte, ai sensi dell'articolo art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni nella L. 11/09/2020 n. 120;

- di conferire mandato alla S.U.A. VE, ai sensi della convenzione sopra citata, di indire, gestire e aggiudicare la gara per l'affidamento dei lavori in oggetto;

ii. con determina n. 472 del 10.03.2021, prot. n. 12243, esecutiva ed efficace, il suddetto appalto è stato aggiudicato all'operatore economico Bincoletto Mario Srl –C.F./P.IVA 04003210277 con sede legale in via Armellina n. 5, 30027 San Donà di Piave (VE) che ha offerto il ribasso del 16,85%;

iii. con comunicazione a mezzo mail del 02.04.2021 il Comune di Cavallino – Treporti ha trasmesso alla Città metropolitana di Venezia la seguente documentazione di Bincoletto Srl:

- Comunicazione di affitto di ramo di azienda da parte di Bincoletto Srl relativamente alle attività sotto elencate con effetto dal 1° aprile 2021:
 - edilizia civile ed industriale, dipintura, nonché installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti elettrici, radiotelevisivi ed elettronici, antenne, impianti di protezione da scariche atmosferiche, riscaldamento e climatizzazione, idrosanitari e gas, di protezione antincendio;
 - l'esecuzione di lavori di opere di ingegneria quali strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, e le opere connesse manutenzione;
 - la costruzione, la manutenzione, il recupero, il restauro di beni immobili in genere rustici, urbani e monumentali;
 - la costruzione in stabilimento e l'installazione di strutture di carpenteria e manufatti in acciaio;

- Atto di affitto di ramo di azienda del Notaio Talice, Repertorio n. 91510 Raccolta n. 37126, del 16/03/2021, registrato a Treviso il 18.3.2021 al n. 8656, serie 1T, con effetto dal **01/04/2021**, con il quale la società Bincoletto Mario Srl C.F./P.IVA 04003210277 ha affittato, per un periodo di 5 anni, alla società Bincoletto Srl, C.F./P.IVA 04631720275, con sede legale in San Donà di Piave (Ve), in via Armellina 5, il ramo di azienda avente ad oggetto le attività sopra elencate;

- Visura ordinaria di Bincoletto Srl rilasciata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia Rovigo;

iv. Tra i richiamati contratti inerenti il ramo di azienda elencati in allegato all'atto di affitto di ramo di azienda rientra l'offerta n. 1903.2021 – Committente: “Comune di Cavallino – Treporti”, ad oggetto i lavori di restauro corpo cannoniera Batteria Amalfi, che sono stati aggiudicati dalla SUA per conto del comune di Cavallino;

Dato atto che il richiamato atto di affitto di ramo di azienda prevede, all'art. 3, lett. b), n. II, che costituiscono oggetto di affitto dalla società Bincoletto Mario Srl, Affittante, alla società Bincoletto Srl (Affittuaria, “ *i rapporti contrattuali elencati in allegato (All.B: “**Rapporti Contrattuali**”)*), con esclusione di ogni rapporto contrattuale attivo e passivo stipulato dalla Parte Affittante per l'esercizio del ramo di Azienda non formalmente elencato; con la specificazione che in relazione agli elencati Rapporti Contrattuali resta peraltro inteso che i crediti ed i debiti relativi alle prestazioni già effettuate e concluse alla Data di Effetto del contratto resteranno di esclusiva pertinenza dell'Affittante, ad eccezione delle anticipazioni ricevute, che verranno trasferite per il valore residuo, con la cessione dei contratti”;

Visto l'art. 106 comma 1 lett. d) punto 2 del D.Lgs. 50/2016 che consente la successione, a seguito di ristrutturazione societaria, di un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purchè ciò non implichi altre modifiche sostanziali e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice dei contratti pubblici;

Vista l'ulteriore documentazione prodotta il 13.04.2021 e acquisita al prot. n. 18323/2021 del 14.04.2021 della Città Metropolitana di Venezia, da Bincoletto Srl e in particolare:

- il contratto di affitto di ramo di azienda ed i relativi allegati;
- il DGUE;
- la visura camerale rilasciata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia Rovigo;
- la composizione societaria;
- l'attestazione SOA n. 23729/16/00 rilasciata il 09.04.2021 da ESNA-SOA SPA;

Visti gli accertamenti compiuti d'ufficio di verifica di quanto dichiarato dall'operatore economico Bincoletto Srl;

Rilevato che in base all'art. 6 del relativo contratto, l'affitto di ramo di azienda in argomento ha durata pari a cinque anni, e dunque risulta integrata la condizione di durata almeno triennale dell'affitto, stabilita dall'art. 76, comma 9 del D.P.R. 207/2010 per la legittimità dell'avvalimento, da parte dell'affittuario, dei requisiti posseduti dall'impresa affittante;

Dato atto che all'art. 3 "*Composizione del ramo d'azienda*" dell'atto di contratto di affitto di ramo di azienda, sono enunciati i requisiti oggetto dell'affitto necessari affinché Bincoletto Srl subentri all'impresa Bincoletto Mario Srl quali i requisiti di qualificazione già posseduti dall'Affittante limitatamente al ramo di azienda affittato trasferiti all'Affittuario che se ne avvarrà per la propria qualificazione eventualmente aggiungendoli ai propri;

Accertata la sussistenza nei confronti di Bincoletto Srl, C.F. /P.IVA 04631720275 dei requisiti di idoneità, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale indicate in sede di gara da Bincoletto Mario Srl C.F./P.IVA 04003210277 (attestazione SOA n. 23729/16/00 rilasciata il 09.04.2021 da ESNA-SOA SPA);

Dato atto che:

- ai fini degli accertamenti antimafia si è provveduto a richiedere la certificazione antimafia attestante la non sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui agli artt. 67 e 84, comma 4 lettere a), b) e c) del codice antimafia ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 16.07.2020, n.76;
- in data 13.04.2021 è stato rilasciato dalla Banca dati antimafia nazionale il certificato di "informazione liberatoria provvisoria" ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 16/07/2020, n. 76, acquisito al prot. n. 18332/2021 del 14.04.2021 della Città metropolitana di Venezia;

tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

di prendere atto e fare propria la narrativa che precede e per l'effetto:

1. di prendere atto, nei termini della documentazione citata in premessa, del subentro di Bincoletto Srl, C.F./P.IVA 04631720275, con sede legale in San Donà di Piave (Ve), in via Armellina 5, in seguito a contratto di affitto di ramo di azienda, nei rapporti giuridici precisati nello stesso atto facenti capo a Bincoletto Mario Srl, C.F./P.IVA 04003210277 (offerta n. 1903.2021 – Committente: “Comune di Cavallino – Treporti”, ad oggetto i lavori di restauro corpo cannoniera Batteria Amalfi);
2. di riconoscere ed approvare ai sensi degli effetti dell’art. 106, comma 1 lett. d) punto 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni di cui in premessa, la successione di Bincoletto Srl a Bincoletto Mario Srl nell’aggiudicazione avente ad oggetto l’appalto denominato “*RESTAURO CORPO CANNONIERA BATTERIA AMALFI*” - CIG: 8614214246 per conto del Comune di Cavallino – Treporti, di cui alla determina n. 472 del 10.03.2021, prot. n. 12243;
3. di dare atto, ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell’efficacia della presente determinazione;
4. di comunicare la presente determinazione a Bincoletto Mario Srl e a Bincoletto Srl e al Comune di Cavallino – Treporti per gli adempimenti di competenza.

Si dichiara che l’operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l’invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell’Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l’Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
POZZER STEFANO

atto firmato digitalmente